

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1777
Revisione della d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031 relativamente ai
fanghi ammissibili all'utilizzo in Agricoltura

Vista la seguente normativa comunitaria:

- Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la seguente normativa statale:

- d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l'«Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/CEE»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento agli articoli 126, 127 e 179;
- legge 16 novembre 2018, n. 130 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Vista la seguente normativa regionale:

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e) laddove si prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione mediante «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per le funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;
- d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031, avente ad oggetto: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili»;
- d.g.r. 6 giugno 2016, n. X/5269 riguardante «Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali»;
- d.g.r. 11 settembre 2017, n. X/7076 recante «Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12»;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale approvata con d.c.r. n. XI/524 del 04 giugno 2019 concernente «Utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione»;

Atteso che l'art. 6 del d.lgs 99/92, relativo alle competenze, prevede che le Regioni «stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento»;

Visto l'art. 2, comma 1 della direttiva n. 86/278/CEE che definisce fanghi i seguenti residui:

- «i) fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane;
- ii) i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;
- iii) i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs 99/92 che definisce:

«a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:

- 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1 quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690;
- 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1;
- 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1»;

Visto l'art. 3, comma 1 del d.lgs 99/92 che reca: «È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

Visto in particolare quanto emerso dal documento di lavoro della Commissione UE del 2000 «Working Document on Sludge and Biowaste - 3rd Draft» che individua un elenco di settori dai quali possono derivare fanghi utilizzabili in agricoltura; in particolare nel paragrafo «definitions» viene indicato che: «Industrial sludge would be sludge from the treatment of industrial waste water of the sectors listed in Annex VIII»;

Visto l'Allegato VIII del documento tecnico citato, che indica un elenco di codici EER riferibili ai fanghi;

Visto il documento di lavoro della Commissione UE del 2010 «Working document - Sludge and biowaste», che evidenzia l'importanza della presenza di potenziali contaminanti non disciplinati dalla Direttiva n. 86/278/CEE;

Considerato che, in relazione alle conoscenze scientifiche e tecniche sviluppate a livello europeo e delle esperienze di altre regioni italiane, ed in ossequio al principio di precauzione, si ritiene opportuno rivedere l'elenco dei rifiuti ammissibili allo spandimento in agricoltura, limitandoli soltanto a quelli aventi composizione effettivamente analoga a quella dei fanghi derivanti da acque reflue urbane;

Ritenuto pertanto di rivedere i codici EER ammissibili allo spandimento in agricoltura di cui alla Tabella A3.1 dell'Appendice 3 all'Allegato 1 della d.g.r. 2031/2014, prendendo come riferimento quelli contemplati dal documento europeo, condividendone l'impostazione e ritenendo che in tale modo si adempia a quanto previsto sia dalla direttiva che dalla norma nazionale, anche alla luce dei primi anni di esperienza nell'attuazione della d.g.r. n. 2031/2014;

Ritenuto che ci siano alcuni rifiuti inclusi nella citata Tabella A3.1 che, pur non rientrando nella definizione di «fanghi di depurazione» del documento UE, possono continuare ad essere considerati ammissibili in quanto assimilabili ai fanghi riguardo alle caratteristiche fisiche e derivanti da attività agricole o attività produttive agroindustriali, non comportanti il rischio di contenere inquinanti non già monitorati e controllati;

Considerato che i fanghi catalogati con il codice EER 040106, pur essendo ammessi dal documento di studio europeo, sono stati considerati non ammissibili per l'utilizzo agricolo già con la d.g.r. 2031/2014 e che, quindi, si ritiene opportuno mantenere tale divieto;

Rilevato che il codice CER 030306, previsto nell'elenco del documento di studio europeo, non è più presente nel vigente catalogo europeo dei rifiuti, in quanto con decisioni della Commissione europea 532/2000, 118/2001, 119/2001 e del Consiglio 573/2001 è stato disposto il passaggio al nuovo catalogo CER in vigore dal 01 gennaio 2002;

Atteso che nella transcodifica dei codici CER dal vecchio catalogo a quello del 2002 (direttiva del Ministro dell'Ambiente del 09 aprile 2002), al codice CER 030306 corrisponde il codice CER 030311 e che tale codice è invariato nel catalogo vigente (Decisione 2014/955/UE);

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 20 giugno 2019

Atteso che i contenuti del presente atto sono stati presentati nelle sedute del 28 febbraio 2019 e 13 maggio 2019 del tavolo tematico «fanghi da depurazione», costituito nell'ambito dell'Osservatorio regionale per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica, che vede la partecipazione di rappresentanti dei diversi portatori di interesse coinvolti, ed in particolare: Gestori depuratori (Confservizi, Utilitalia), recuperatori dei fanghi (EFAR, FISE, Cisambiente), Confindustria Lombardia, Federchimica, CROIL, Ordine degli Agronomi della Lombardia, associazioni di categoria degli agricoltori (Confagricoltura, Coldiretti, CIA), Province (PV, BG, CR, BS, LO), ANCI, Università (Pavia, Politecnico di Milano, Statale di Milano, Insubria, Brescia, Milano Bicocca), Associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF, FAI), Regione e sistema regionale (ARPA, ERSAF, DG Ambiente e Clima, DG Territorio, DG Agricoltura);

Atteso che da tale confronto non è emersa una posizione unanime, ma che si è ritenuto comunque opportuno valutare le seguenti osservazioni e criticità che ivi sono state evidenziate:

- alcuni fanghi, sebbene provenienti da processi industriali, avrebbero caratteristiche agronomiche analoghe a quelle dei fanghi da depurazione dei reflui civili e rispettano i limiti attuali per lo spandimento in agricoltura;
- i settori che producono i fanghi che sarebbero esclusi dovrebbero trovare destini alternativi;
- è stato chiesto di tenere conto delle specifiche relative al codice EER 190812 già date con nota prot. reg. T1.2018.0028013 del 31 maggio 2018, ossia che, per essere utilizzabili in agricoltura, debbano derivare esclusivamente da rifiuti liquidi il cui trattamento presso l'impianto produttivo avrebbe originato un fango compreso tra quelli considerati accettabili, in quanto le suddette specifiche garantiscono che il fango sia assolutamente analogo a quelli già ammissibili;

Considerato, rispetto alle osservazioni e criticità sopra indicate, che:

- dai processi produttivi diversi da quelli indicati nel documento di lavoro UE possono derivare contaminanti non tipici dei fanghi di depurazione di origine civile o assimilabile e, di conseguenza, non contemplati dalla normativa attuale; che tali contaminanti non sono al momento individuati in modo preciso e pertanto si ritiene necessario in via precauzionale garantire un maggiore livello di sicurezza per ambiente e salute, nonché l'esecuzione di controlli efficaci;
- che i codici EER per i quali si prevede lo stralcio, relativamente ai quantitativi prodotti in Lombardia, nel 2017 sono stati destinati a spandimento in agricoltura per circa 26.200 tonnellate e che questo quantitativo rappresenta circa il 3% dei fanghi trattati ai sensi del d.lgs 99/92 in Lombardia, per cui si ritiene congruo un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto, necessario agli operatori per adeguare i contratti in essere e trovare destini alternativi per tali quantitativi;
- sono condivisibili le motivazioni relative al codice EER 190812;

Considerato che, a seguito della seduta del tavolo fanghi del 13 maggio 2019, il rappresentante di FISE Assoambiente ha trasmesso ulteriori osservazioni, che chiedono in particolare di mantenere i codici EER 070112, 070612, 070712, 040220, proponendo in via subordinata delle limitazioni ad alcuni cicli produttivi, in particolare quelli legati a materie prime di origine biologica;

Ritenuto di confermare le valutazioni fatte in via precauzionale riguardo a tali codici, in quanto nemmeno la produzione di prodotti di origine biologica garantisce che nella lavorazione non siano utilizzati altri prodotti (quali additivi, solventi, coloranti, etc...) che possono potenzialmente contaminare il fango con sostanze non disciplinate e controllate ai sensi della normativa sullo spandimento dei fanghi in agricoltura;

Ritenuto di confermare l'ammissibilità all'utilizzo agricolo dei fanghi catalogati con codice EER 190812, restando ferma la condizione che derivino esclusivamente da rifiuti liquidi il cui trattamento presso l'impianto produttivo avrebbe originato un fango compreso tra quelli considerati accettabili;

Ritenuto, dunque, opportuno rendere non ammissibili all'utilizzo in agricoltura i fanghi catalogati con i codici EER 040220, 070112, 070212, 070312, 070612, 070712, 100121 e 191106;

Ritenuto pertanto di rivedere l'elenco dei rifiuti ammissibili allo spandimento in agricoltura, sostituendo la tabella A3.1 della

d.g.r.n. 2031/2014 con la tabella riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire che la revisione disposta con il presente atto abbia efficacia decorsi 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente atto e che da tale data saranno ammissibili allo spandimento in agricoltura i fanghi con codice «EER ritirabili» elencati nell'Allegato 1 al presente atto;

Precisato, quindi, che, fino alla data indicata al paragrafo precedente (12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul BURL) continuerà ad applicarsi l'elenco dei codici CER dei fanghi ritirabili in agricoltura di cui alla tabella A3.1 allegata alla d.g.r.n. 2031/2014;

Atteso che le Province e la Città Metropolitana sono autorità competenti sia al rilascio delle autorizzazioni inerenti il trattamento e l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi della l.r.n. 26/03, sia al controllo delle medesime attività ai sensi dell'art. 197 del d.lgs 152/06;

Ritenuto che le Autorità competenti debbano provvedere ad adeguare gli atti autorizzativi alla presente disposizione alla prima occasione utile (rinnovo, riesame avente valenza di rinnovo, riesame, modifica sostanziale, variante sostanziale);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il Risultato Atteso «203.Ter.09.03 Sviluppo dell'economia circolare»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che rivede l'elenco dei rifiuti ammissibili allo spandimento in agricoltura, sostituendo la tabella A3.1 della d.g.r.n. 2031/2014;
2. di stabilire che le disposizioni del presente atto avranno efficacia decorsi 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente atto e che da tale data saranno ammissibili allo spandimento in agricoltura i fanghi con codice «EER ritirabili» elencati nell'Allegato 1 al presente atto; di precisare che fino alla data indicata al punto 2 (12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul BURL) continuerà ad applicarsi l'elenco dei codici CER dei fanghi ritirabili in agricoltura di cui alla tabella A3.1 allegata alla d.g.r.n. 2031/2014;
3. di stabilire che le Autorità competenti provvedano all'adeguamento dei singoli provvedimenti autorizzativi alle disposizioni approvate con il presente atto alla prima occasione utile (rinnovo, riesame avente valenza di rinnovo, riesame, modifica sostanziale, variante sostanziale);
4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1

Categorie EER	EER ritirabili	DESCRIZIONE
02		RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
0201		Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
	020101	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
0202		Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
0203		Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.
	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
0204		Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
0205		Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
0206		Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
0207		Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
	020705	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti <i>(solo da depurazione biologica)</i>
03		RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0303		Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 <i>(solo da depurazione biologica)</i>
04		RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUTRIA TESSILE
0401		Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo <i>(solo da depurazione biologica)</i>
19		RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1908		Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane <i>(solo da depurazione biologica)</i>
	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologici delle acque reflue industriali, diversi da 190811 <i>(limitatamente a quelli che derivano esclusivamente da rifiuti liquidi il cui trattamento presso l'impianto produttivo avrebbe originato un fango compreso tra quelli ritirabili)</i>